

**Edizione di lunedì 24 dicembre 2018**

**IVA**

**L'e-commerce e la formula del "drop shipping"**

di **Leonardo Pietrobon**

**DIRITTO SOCIETARIO**

**Emissione di "partecipazioni a tempo"**

di **Fabio Landuzzi**

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Conferimento e trasformazione in Stp: i chiarimenti delle Entrate**

di **Lucia Recchioni**

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Nessun ripensamento per la "Branch exemption"**

di **Davide Albonico**

**IVA**

**Nuovi alert da spesometro**

di **EVOLUTION**

## IVA

---

### ***L'e-commerce e la formula del "drop shipping"***

di **Leonardo Pietrobon**

Lo svolgimento di un'attività di e-commerce e precisamente il c.d. **commercio elettronico indiretto** (cessione di beni), al pari dello svolgimento di un'attività di commercio tradizionale, poggia le proprie basi sulla **vendita di prodotti già a disposizione del fornitore** per essere trasferiti al cliente, ossia presenti in magazzino. Tuttavia, negli ultimi anni, sempre più spesso, a fronte dell'immaterialità dell'attività di e-commerce, si sta diffondendo il c.d. fenomeno del **"Drop shipping"**, ossia la **vendita di quanto non ancora acquistato** o, viceversa, l'esecuzione di un'operazione di acquisto sul venduto.

In altri termini, **il bene ceduto online non è materialmente presente nel magazzino del venditore**, per cui quest'ultimo soggetto, una volta perfezionata la vendita, **trasmette l'ordine** di acquisto al **fornitore (drop-shipper)**, che provvede alla **spedizione al cliente finale**.

In questo modo, com'è di tutta evidenza, **l'unico soggetto inciso dal valore del magazzino è il fornitore iniziale (drop-shipper)**; invece, il rivenditore, ossia il soggetto che intrattiene il rapporto con il cliente finale, non deve gestire alcun magazzino.

L'ulteriore elemento caratterizzante **l'operazione di commercio elettronico** in forma di *drop-shipping* è rappresentato dal fatto che **la consegna della merce al cliente finale viene eseguita a cura del drop-shipper**, ossia dal fornitore iniziale.

Al fine di essere ancora più schematici, proviamo ad immaginare la seguente situazione:

1. Alfa svolge l'attività di **commercio elettronico indiretto**;
2. il sig. Mario Rossi acquista un bene nel sito internet di Alfa;
3. la società Alfa non ha la disponibilità di tale bene e provvede ad acquistare il medesimo presso il suo fornitore Beta (c.d. **drop-shipper**), incaricando quest'ultimo per la consegna di tale bene al sig. Mario Rossi;
4. Alfa assume la qualifica di semplice **rivenditore**.

Lo schema così rappresentato potrebbe essere racchiuso nel **concetto di triangolazione**, con la conseguente applicazione:

1. **delle regole specifiche per il commercio elettronico**, nel caso in cui, come sopra prospettato, l'**acquirente finale sia un soggetto non dotato di partita Iva**;
2. **delle regole "ordinarie" dell'Iva** nel caso in cui **il cliente finale sia un soggetto dotato di partita Iva** (soggetto passivo d'imposta).

Si ricorda, in ogni caso, che entrambe le ipotesi di cui sopra devono essere coordinate con la problematica inerente alla **territorialità ai fini Iva**.

Dal punto di vista procedurale e documentale, si realizza la seguente situazione:

- Beta, il soggetto **drop-shipper** (fornitore iniziale), **fattura** i propri prodotti al **rivenditore**;
- Alfa, il soggetto **rivenditore**, **fattura al cliente finale la vendita**, comprensiva del proprio ricarico applicato.

Si ricorda, sul punto, che alle **cessioni online di beni a soggetti privati Ue** si rendono applicabili le previsioni normative per le **vendite a distanza**, di cui all'[articolo 41, comma 1, lett. b\), D.L. 331/1993](#), come cessioni “**intracomunitarie**”, purché l'importo delle vendite effettuate in ciascuno Stato membro sia superiore, nell'anno in corso o nell'anno solare precedente:

- alla “**soglia di protezione**” di **100.000,00 euro**;
- ovvero **al minore ammontare stabilito dai singoli Paesi membri** ai sensi dell'[articolo 34, par. 2, Direttiva 2006/112/CE](#).

Nella seguente tabella sono elencate le “**soglie di protezione**” vigenti nei Paesi membri ([http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/vat/how\\_vat\\_works/distance\\_selling/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/distance_selling/index_en.htm)).

<b>Stato membro</b>	<b>Soglia</b>	<b>Stato membro</b>	<b>Soglia</b>
Austria	€ 35.000,00	Svezia	Sek 320.000,00
Belgio	€ 35.000,00	Finlandia	€ 35.000,00
Olanda	€ 100.000,00	Cipro	€ 35.000,00
Danimarca	Dkk 280.000,00	Estonia	€ 35.151,00
Germania	€ 100.000,00	Lettonia	Lvl 24.000,00
Grecia	€ 35.000,00	Lituania	Ltl 125.000,00
Spagna	€ 35.000,00	Malta	€ 35.000,00
Francia	€ 100.000,00	Polonia	Pln 160.000,00
Irlanda	€ 35.000,00	Repubblica Ceca	Czk 1.140.000,00
Italia	€ 35.000,00	Slovacchia	€ 35.000,00
Lussemburgo	€ 100.000,00	Slovenia	€ 35.000,00
Portogallo	€ 35.000,00	Ungheria	Huf 8.800.000,00
Gran Bretagna	Gbp 70.000,00	Bulgaria	Bgn 70.000,00
Romania	Ron 118.000,00		

Sulla base di tali considerazioni è necessario coordinare le previsioni normative di cui al **D.P.R. 633/1972** e il **D.L. 331/1993**, in quanto **è indispensabile stabilire se il cliente finale** è o meno un **soggetto passivo d'imposta**.

Seminario di specializzazione

# LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Emissione di “partecipazioni a tempo”***

di **Fabio Landuzzi**

Un recente **Orientamento** pubblicato dal **Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato** si è espresso in modo **favorevole alla emissione**, sia nelle società azionarie che nelle società a responsabilità limitata, di **partecipazioni “a tempo”**, ossia **soggette ad un termine finale** di durata.

La questione trae origine dal fatto che, nelle **società a partecipazione pubblico-privata** affidatarie di appalti o concessioni, l'[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 175/2016](#) prevede una **durata predeterminata** della partecipazione del soggetto privato, la quale non può superare la durata dell'appalto o della concessione.

Da qui, ci si domanda quindi se, anche nell'ambito comune privatistico del contratto di società, si possa prevedere una **temporaneità della partecipazione** sociale di uno o più soci.

L'Orientamento notarile in commento propende per una **soluzione positiva**, a partire dalla constatazione che nelle società il cui **statuto** non prevede un **termine di durata** l'ordinamento già prevede che il socio possa far cessare la propria partecipazione in ogni momento, salvo il preavviso ([articolo 2437, comma 3](#) e [articolo 2473, comma 2, cod. civ.](#)).

Lo stesso effetto si ha in altre circostanze in forza delle **azioni c.d. “riscattabili”** che finiscono col riservare al loro titolare un vero e proprio diritto allo smobilizzo della partecipazione.

Quindi, non parrebbe essere preclusa in assoluto dall'ordinamento la configurazione di **partecipazioni** che, al tempo stesso, **assicurino ed impongano il loro disinvestimento**, con la conseguenza di sottrarre ad entrambe le parti la discrezionalità che sarebbe altrimenti tipica del contratto sociale, salvo il ricorrere di casi estremi come quello dell'**esclusione** del socio.

Ma quale sarebbe la **ratio della emissione di partecipazioni “a tempo”**? Ossia, per quale ragione vi potrebbe essere un **vantaggio** per la società dall'emissione di partecipazioni con un termine di durata?

Una situazione di concreta opportunità può essere quella relativa, ad esempio, alla **esigenza di raccogliere capitale di rischio per un periodo** comunque circoscritto, come nel caso della **fase di start up dell'impresa**, potendo così assicurare all'investitore il disinvestimento della partecipazione ove non vi fosse un mercato attivo.

Un altro caso potrebbe essere quello di prevedere **azioni convertibili, alla scadenza, in**

## **obbligazioni.**

Quanto alla fissazione del “tempo”, questo potrebbe corrispondere tanto ad **un determinato giorno** di calendario, quanto alla **scadenza di un contratto** o al termine di un’operazione.

L’Orientamento notarile in commento si rivolge poi alla questione di come **disciplinare la cessazione del rapporto sociale**, ossia su come **regolare la liquidazione della partecipazione** al socio uscente.

Il riferimento va a tutte le regole dettate per i casi di recesso, riscatto delle azioni o esclusione dei soci; tuttavia, se non vi sono esplicite previsioni statutarie si ritiene che non sia percorribile la soluzione dell’**offerta della partecipazione ad altri soci**, oppure a terzi, come pure l’acquisto delle azioni “a tempo” da parte della stessa società emittente.

Ciò in quanto con lo spirare del “tempo” **non esisterebbe più una partecipazione** da poter cedere.

Quindi, secondo l’Orientamento, nel silenzio dello statuto, allo spirare del “tempo” la partecipazione cessata dovrà essere liquidata mediante la **riduzione del capitale sociale** e, in questo contesto, potrebbe allora farsi ricorso all’**acquisto di azioni proprie**.

Una **soluzione alternativa**, che preveda ad esempio l’acquisto da parte di terzi, di altri soci oppure la monetizzazione mediante l’utilizzo di riserve di utili della società, dovrebbe passare attraverso una **regolamentazione statutaria ad hoc**.

Infine, quanto alla **rappresentazione in bilancio**, l’emissione delle partecipazioni “a tempo” dovrebbe comunque confluire nel **patrimonio netto** della società, poiché al momento della loro emissione non vi sarebbero le condizioni per poter ritenere sussistente un **debito incondizionato della società** tale da imporne una classificazione immediata tra le **passività**.

Seminario di specializzazione

**MODELLI 231: PROGETTAZIONE, STRUTTURA E VERIFICA DELL'EFFETTIVA APPLICAZIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Conferimento e trasformazione in Srl: i chiarimenti delle Entrate***

di Lucia Recchioni

Rispondendo a due **istanze di interpello** l'Agenzia delle entrate ha, nei giorni scorsi, concentrato l'attenzione sul **conferimento di uno studio professionale individuale in una società tra professionisti** e sulla **trasformazione dell'associazione professionale**, sempre in società tra professionisti.

Con riferimento alla prima fattispecie, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'interpello n. 125 dello scorso 21 dicembre](#), ha analizzato il caso di un **odontoiatra** che intendeva conferire il suo studio professionale individuale in una **società tra professionisti**, già costituita in forma di Srl.

L'Agenzia delle entrate, rispondendo ai quesiti prospettati dal contribuente ha ritenuto che l'operazione in esame **non** potesse beneficiare del **regime di neutralità fiscale** di cui all'[articolo 176 Tuir](#), poiché il **professionista** conferente **non esercitava**, prima dell'operazione di conferimento, **attività d'impresa** (il richiamato [articolo 176 Tuir](#) espressamente prevede, infatti, che **non costituiscono realizzo di plusvalenze** e minusvalenze **esclusivamente** *“i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali”*).

L'operazione, pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, deve ritenersi soggetta alle disposizioni dell'[articolo 54 Tuir](#), in forza del quale concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le **plusvalenze** dei beni strumentali realizzate, tra l'altro, mediante **cessione a titolo oneroso**.

Ai fini **Iva**, invece, nella sua risposta all'istanza d'interpello l'Agenzia delle entrate, richiamando due precedenti sentenze della Corte di Cassazione (**Cassazione, SS.UU., n. 1889/1967** e **Cassazione n. 2860/2010**) ha ritenuto che lo studio professionale non possa qualificarsi come un'**azienda**, per cui non può trovare applicazione l'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), essendo invece necessario far riferimento all'[articolo 2, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Il **conferimento dello studio professionale** in società, non avendo per oggetto un'**azienda**, costituisce quindi, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, una **cessione di beni**, il cui trattamento fiscale va verificato avendo riguardo all'oggetto del conferimento.

Sul punto, tuttavia, possono essere sollevate **perplexità**, soprattutto perché le conclusioni raggiunte ignorano totalmente le **caratteristiche** dello studio professionale. Giova infatti

ricordare che la **Corte di Cassazione**, ha già avuto modo di affermare che *“anche gli **studi professionali** in genere, possono anche essere organizzati sotto forma di **azienda c.d. professionale** tutte le volte in cui al profilo personale dell’attività svolta, si affianchino **un’organizzazione di mezzi e strutture**, un numero di titolari e di dipendenti, un’ampiezza dei locali adibiti all’attività **“tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrasti l’attività professionale del (dei) titolare (i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale** che, seppur non separata dall’attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per se stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli articoli 2238, 2082, 2112, 2555 cod. civ. (v. Cass. 11896/2002); tant’è che il **trasferimento di azienda “può aver luogo anche in riferimento agli studi professionali** tutte le volte in cui al profilo professionale dell’attività svolta si affianchi una **organizzazione di mezzi e di strutture**, un numero di titolari e di dipendenti, una ampiezza di locali adibiti ad attività professionale tali che il rapporto organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività del titolare, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione adeguata e immune da errori” (Cassazione n. 14642/2006)” (Cassazione, n. 10178/2007).*

### **Trasformazione dell’associazione professionale in Stp**

Le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle entrate e appena analizzate si pongono in linea con quelle fornite con una **precedente risposta all’interpello** ([risposta all’istanza di interpello n. 107 del 12 dicembre](#)).

Anche in questo caso, infatti, l’Agenzia ha ritenuto non applicabile l’[articolo 170 Tuir](#), e, quindi, ha **escluso la neutralità fiscale della trasformazione di una associazione professionale in Stp** ritenendo di poter qualificare la prospettata operazione come una **trasformazione eterogenea** ai sensi dell’[articolo 171, comma 2, Tuir](#) (trasformazione da ente non commerciale a soggetto Ires), e quindi come un’**operazione fiscalmente rilevante, non svolgendo l’associazione professionale attività commerciale**.

Più precisamente, producendo il soggetto conferente reddito di lavoratore autonomo, ai sensi dell’[articolo 54, comma 1-bis, lett. a\), Tuir](#), concorreranno a formare il **reddito** della conferente le **plusvalenze** dei beni strumentali realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**.

La risposta all’interpello, a tal proposito precisa che il valore delle plusvalenze è dato dalla differenza tra il **corrispettivo** e il **costo non ammortizzato** nonché, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il **valore normale del bene** e il **costo non ammortizzato**; **per i beni diversi da quelli strumentali** e per i **crediti** conferiti trova, invece, applicazione l’[articolo 9, comma 2, Tuir](#) secondo cui si considera corrispettivo conseguito il **valore normale** dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformazione in società tra professionisti.

Sebbene non espressamente richiamata nella risposta, si ricorda tuttavia che, con la [risoluzione AdE 177/E/2009](#) l’Agenzia delle entrate ha chiarito che *“l’apporto della clientela in occasione dell’ingresso in uno **studio associato, senza corresponsione di compenso**, configura*



*un'operazione **fiscalmente irrilevante** in capo ai singoli associati, indipendentemente dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la **fissazione delle quote di partecipazione agli utili**".*



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE  
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Nessun ripensamento per la “Branch exemption”***

di **Davide Albonico**

L'[articolo 168-ter Tuir](#), introdotto dal **D.Lgs. 147/2015** (c.d. Decreto Internazionalizzazione), prevede la possibilità, per le **imprese residenti che detengono stabili organizzazioni all'estero**, di optare per un **regime di esenzione degli utili e delle perdite** prodotti dalle stesse (regime di **branch exemption**).

Le modalità applicative del regime sono state adottate con successivi documenti di prassi (**provvedimento 28.08.2017 n. 165138/2017** e [risoluzione 4/E/2018](#)).

In buona sostanza, aderendo al regime in parola, gli **utili e le perdite delle branch vengono tassati o dedotti nel solo Stato dove la stessa è ubicata**, eccezion fatta per i Paesi a c.d. fiscalità privilegiata.

**In mancanza dell'opzione** invece, essendo la stabile organizzazione sita all'estero un'articolazione della casa madre italiana, a quest'ultima **vengono automaticamente e immediatamente attribuiti i redditi (o le perdite)** della stessa *branch*. Con la conseguenza che la tassazione dei redditi della stabile estera avviene con le, solitamente, maggiori aliquote nazionali (anche se l'effetto è mitigato dalla concessione di un credito per le imposte pagate all'estero).

Come appare evidente, il regime della *branch exemption* potrebbe risolvere questo problema, consentendo ai soggetti c.d. multinazionali di **poter scegliere se far confluire automaticamente in Italia utili e perdite conseguiti dalle proprie stabili organizzazioni estere o se invece differire, o annullare, tali effetti**. Ove un'impresa residente abbia **stabili organizzazioni** che producono perdite costanti potrebbe non risultare conveniente aderire a tale regime, mentre nel caso opposto, ovvero in presenza di **stabili organizzazioni** che generano **utili**, soprattutto in paesi con un carico fiscale inferiore al nostro, sembra quasi scontato optare per la *branch exemption*.

L'opzione, che, si ricorda, è **facoltativa** e cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le *branch*, è valida solo in presenza di una **stabile organizzazione estera** dell'impresa italiana **in base alla specifica convenzione contro le doppie imposizioni** ovvero alla **normativa interna** ([articolo 162 Tuir](#)), e deve essere:

- totalitaria;
- immediata;
- irrevocabile.

**Totalitaria**, in quanto in presenza di più stabili organizzazioni estere, l'impresa residente in Italia non potrà optare per l'applicazione del regime di esenzione limitatamente ad alcune di esse e mantenere il regime ordinario per le altre (principio del c.d. **"all in, all out"**, per **evitare arbitraggi fiscali**).

**Immediata**, perché l'opzione **deve essere esercitata al momento della costituzione della stabile organizzazione**, in un'apposita sezione nel modello dichiarativo, con decorrenza dal periodo di imposta al quale la dichiarazione dei redditi si riferisce.

Con riguardo al carattere di **irrevocabilità**, la norma statuisce chiaramente che **una volta esercitata l'opzione per la *branch exemption*, è preclusa la possibilità per l'impresa residente di tornare al regime ordinario**.

Delineata una breve panoramica dell'istituto in parola, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, con il **Principio di diritto n. 13 del 28 novembre 2018**, è intervenuta proprio su quest'ultimo aspetto, chiarendo che **la presentazione di una dichiarazione integrativa "a sfavore", con perfezionamento dei versamenti dovuti, volta a ripristinare, con efficacia *ex tunc*, la modalità ordinaria di tassazione degli utili e delle perdite della *branch* estera fin dal momento della sua costituzione, non configura la correzione di un errore, ma integra di fatto la revoca di una volontà negoziale validamente manifestata in precedenza**.

Sempre secondo l'amministrazione finanziaria, tale ipotesi, alla luce dell'attuale contesto normativo, giurisprudenziale e di prassi, pur neutralizzando qualsiasi effetto benefico eventualmente derivante dall'opzione, **non è riconducibile al principio di emendabilità della dichiarazione**.

Tale previsione è volta in particolare ad **evitare un uso strumentale del regime**, tale per cui la **scelta liberamente esercitata dal contribuente non può essere modificata a seguito di un ripensamento a posteriori sulla base di criteri di convenienza maturati successivamente**.

Ciò nemmeno mediante la presentazione di una **dichiarazione integrativa "a sfavore"**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), con integrazione dei versamenti dovuti, oltre a interessi e sanzioni.

A parere dell'Agenzia, la precisa scelta, esercitata nella dichiarazione dei redditi, di avvalersi del regime di esenzione è **espressione di una manifestazione di volontà negoziale che può essere "rettificata" soltanto in presenza di dolo, violenza o errore** (in tal senso già la [risoluzione AdE 325/E/2002](#)).

In particolare, come anche ribadito dalla più recente **giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1117/2018 e n. 19410/2015 che richiama Cass. n. 1128/2009 e n. 7294/2012)**, l'errore, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della **rilevanza e dell'essenzialità** e non deve vertere sui **"motivi" della scelta**, quale la **diversa valutazione della convenienza fiscale**, che

hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.

Seminario di specializzazione

**IL MODELLO OCSE 2017 E LA CONVENZIONE  
MULTILATERALE BEPS: L'IMPATTO SUI TRATTATI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

### *Nuovi alert da spesometro*

di **EVOLUTION**



L'articolo 21, D.L. 78/2010 dispone l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, dei dati "di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ... ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni".

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si focalizza sulle lettere di anomalia che l'Agenzia invierà ai contribuenti per avvisarli di anomalie tra le operazioni attive inserite nella dichiarazione Iva annuale e i dati che i loro clienti hanno inviato all'Agenzia stessa con gli spesometri semestrali.

Con il **provvedimento n. 517020 del 17 dicembre 2018** l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la messa a disposizione dei **contribuenti soggetti passivi Iva**, attraverso l'**invio di lettere all'indirizzo PEC**, delle informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati

- dai **contribuenti** stessi e
- dai loro **clienti soggetti passivi Iva**,

ai sensi dell'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#), da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano **omesso**, in tutto o in parte, di **dichiarare il volume d'affari** conseguito per il **periodo di imposta 2017**.

Ciò al fine di incentivare la **regolarizzazione spontanea** di eventuali errori da parte degli operatori Iva, sfruttando l'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre la sanzione, oppure di dare la possibilità di fornire elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco e in grado di **giustificare la presunta anomalia**.

I **dati** contenuti nelle comunicazioni sono i seguenti:

1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
2. numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
3. codice atto;
4. totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso attraverso lo spesometro;
5. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

In sostanza, il cosiddetto **alert** contiene l'ammontare delle **operazioni attive che non risultano riportate nella dichiarazione annuale Iva**, in base al **confronto** dei **dati dichiarati nel modello annuale** (righe VE24, VE31, VE32, VE33, VE35, VE37 e VE39), comunicati anche con gli spesometri inviati, con i **dati**, inviati alle Entrate dai **propri clienti soggetti passivi Iva** (sempre con gli spesometri), dei loro acquisti di beni e servizi ricevuti, e con i dati delle **operazioni attive effettuate** dal contribuente stesso **verso i consumatori** finali e inviati con gli spesometri.

La **comunicazione di irregolarità** e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'**area riservata** del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "**Cassetto fiscale**" e nel portale "**Fatture e Corrispettivi**". Oltre all'ammontare delle operazioni attive, i **dati di dettaglio** sono:

1. il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
2. i dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
3. l'ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva;
4. i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >